

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV} N. 114

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

GORIA

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NN. 2 E 7, 81, CAPOVERSO, 112, NN. 1 E 2, E 314 DEL CODICE PENALE (PECULATO CONTINUATO E PLURIAGGRAVATO), AGLI ARTICOLI 61, NN. 2 E 7, 81, CAPOVERSO, 112, NN. 1 E 2, DEL CODICE PENALE E 2621 DEL CODICE CIVILE (FALSE COMUNICAZIONI CONTINUE E PLURIAGGRAVATE) ED AGLI ARTICOLI 61, N. 2, 112, NN. 1 E 2, DEL CODICE PENALE E 216, 219 E 223 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 (BANCAROTTA FRAUDOLENTA PLURIAGGRAVATA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

il 24 maggio 1989

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 19 maggio 1989.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, per il tramite della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, mi ha

inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Giovanni Gorìa per la trasmissione alla Camera dei deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 793/85 F R.G.G.I. del tribunale di Milano).

Il Ministro
VASSALLI

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Milano, 13 aprile 1989.

Il giudice istruttore presso il tribunale di Milano, dottor Giorgio Della Lucia, nell'ambito del processo n. 793/85 F G.I. a carico di Alamia Francesco Paolo + altri, pendente presso il suo ufficio, con ordinanza di formalizzazione *ex* articolo 74, terzo comma, del codice di procedura penale del 16 marzo 1989, ha imputato l'onorevole Giovanni Gorla, deputato al Parlamento, di concorso in una serie di reati (peculato aggravato continuato, falso in bilancio e bancarotta fraudolenta aggravata) nella sua qualità di sindaco della Cassa di Risparmio di Asti e in relazione al fallimento della Bresciano s.p.a. (già s.a.s.).

La posizione del predetto parlamentare era già stata oggetto di archiviazione sia da parte del giudice istruttore di Asti (19 febbraio 1984), sia dello stesso giudice istruttore di Milano, su conforme richiesta del pubblico ministero (25 gennaio 1988).

Sui « nuovi elementi » prospettati dal giudice istruttore (memoria Olandini,

contro-memoria Crenna, denuncia Rapisarda e esposto dell'onorevole Staiti di Cuddia), questo ufficio aveva formulato, in data 1° marzo 1989, richiesta di archiviazione.

Su difforme parere del pubblico ministero, il giudice istruttore ha deciso, invece, di procedere con formale istruttoria e di formulare specifici capi di accusa contro l'onorevole Giovanni Gorla nei cui confronti sollecita l'autorizzazione a procedere (v. relazione sui fatti del giudice istruttore in data 16 marzo 1989).

Per dovere di ufficio, dunque, e indipendentemente dalla diversa opinione di questa procura della Repubblica sul merito della prefigurata azione penale, inoltre a codesta onorevole Presidenza la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Giovanni Gorla per i reati ravvisati dal giudice istruttore nella sua ordinanza di formalizzazione del 16 marzo 1989.

Si trasmettono gli atti qui inviati dal giudice istruttore con relativi allegati (n. 19).

Il procuratore della Repubblica

FRANCESCO SAVERIO BORRELLI